

- 7) Nel caso di risposta negativa alla questione 1, affermativa alla questione 4 e negativa alla questione 6, se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva osti a una disposizione come quella di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera d), della legge n. 272/2004 in una situazione in cui tale legge lascia al datore di lavoro la facoltà di decidere discrezionalmente se autorizzare la separazione dal minore durante le ferie e, in caso affermativo, se l'impossibilità di fruire di fatto delle ferie, in conseguenza dell'applicazione di tale disposizione di legge, costituisca una violazione del diritto dell'Unione che soddisfa le condizioni per far sorgere il diritto del lavoratore al risarcimento. In caso affermativo, se un siffatto risarcimento debba essere versato dallo Stato per la violazione dell'articolo 7 della direttiva o dall'ente pubblico che ha la qualità di datore di lavoro, il quale non ha garantito, nel periodo di ferie, la separazione dal minore assistito. In tale situazione, se per avere diritto al risarcimento sia necessario che il lavoratore abbia chiesto il permesso di separarsi dal minore e il datore di lavoro non abbia concesso tale permesso.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

⁽²⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 marzo 2017 —
Peek & Cloppenburg KG, Hamburg/Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf**

(Causa C-148/17)

(2017/C 231/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Resistente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con l'articolo 14 della direttiva 2008/95/CE ⁽¹⁾ il fatto che la nullità o la decadenza di un marchio nazionale, che abbia consentito di rivendicare la preesistenza di un marchio UE e che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, possa essere dichiarata retroattivamente unicamente nel caso in cui le condizioni per dichiarare la nullità o la decadenza sussistessero non solo nel momento in cui il marchio sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, ma anche nel momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se dalla rivendicazione della preesistenza ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽²⁾ discenda che i diritti inerenti al marchio nazionale si estinguano e non possano più essere oggetto di uso idoneo ad assicurarne il mantenimento, ovvero se il marchio nazionale continui a sussistere sulla base del diritto dell'Unione, pur non esistendo più nel registro dello Stato membro interessato, con la conseguenza che esso possa e debba continuare a essere oggetto di un uso idoneo a preservare i diritti acquisiti.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 229, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione (GU L 78, pag. 1).